

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 34 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

con la Legge di stabilità 2014 (art.1, comma 639 Legge 147/2013) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'IMU (Imposta municipale propria) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi articolata in TARI (Tassa sui rifiuti) e TASI (Tributo per i servizi indivisibili).

La citata Legge prevede:

- all'art.1, comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art.1, comma 640, che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677; il comune quindi, con delibera del Consiglio Comunale, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti anzidetti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- all'art.1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del decreto-legge n. 201/11, l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille);
- all'art.1, comma 683, che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lett. b), n. 2 del comma 682 e con possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, della tipologia e della destinazione degli immobili;

DATO ATTO quindi che si rende necessario individuare i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta al fine di ricavare i relativi costi dallo schema di bilancio di previsione; si deve quindi procedere a determinare le aliquote della TASI per l'anno 2015 e a disciplinare nell'apposito regolamento alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'imposta emersi nel primo anno di applicazione;

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a euro 40.978.822,00=;

PRESO ATTO altresì che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto confermando l'applicazione dell'aliquota TASI sulle abitazioni principali, su quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, sugli alloggi sociali di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008, nonché sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, tutte fattispecie non soggette ad IMU (salvo che per le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1,A8,A9),nella stessa misura stabilita per l'anno 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/0055 del 04/08/2014, ed alle stesse condizioni oltre che per le medesime motivazioni che si intendono con la presente confermate, in modo da garantire la contribuzione

di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RITENUTO quindi di confermare per l'anno 2015 le detrazioni stabilite con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/0055 del 04/08/2014

RITENUTO inoltre, alla luce dell'esperienza maturata nel primo anno di applicazione del tributo, di introdurre una detrazione di euro 50 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo, una persona invalida in misura pari o superiore al 74% alle condizioni previste dall'art. 7 bis del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili che viene introdotto con la presente deliberazione; la disciplina e le condizioni per l'applicazione dell'anzidetta agevolazione sono analoghe a quelle stabilite per l'IMU nell'anno 2012.

CONSIDERATO che il d.l. n. 47/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, all'art. 9 bis prevede che sia considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e che su tale unità immobiliare il tributo è applicato in misura ridotta di due terzi, viene inserito nel regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili l'art. 7 ter : " Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero"

CONSEQUENTEMENTE quindi le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 sono le seguenti:

ALIQUOTA	FATTISPECIE IMPONIBILE
2,6 per mille	A) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	B) abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze. come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che l'abitazione non risulti locata e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria
2,7 per mille	D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
2,7 per mille	E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale

	appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
2,7 per mille	F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze
2,7 per mille	G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
1 per mille	H) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni
0 per mille	I) tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate

RITENUTO inoltre di stabilire le seguenti detrazioni:

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria con rendita pari o inferiore a € 600,49 (rendita catastale unità abitativa + pertinenze);	detrazione pari all'imposta dovuta; nel caso la rendita complessiva risultante in catasto superi € 600,49 l'imposta è dovuta sull'intera rendita
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative pertinenze come definite ai sensi dell'imposta municipale propria con rendita compresa tra € 600,50 ed € 1300 (rendita catastale unità abitativa + pertinenze)	detrazione pari ad € 50 per ciascun figlio, di età non superiore a ventisei anni, dimorante e residente nell'abitazione principale
abitazioni principali in cui dimori abitualmente e risiede anagraficamente una persona invalida in misura pari o superiore al 74%	detrazione pari ad € 50

DATO ATTO che le misure di aliquota TASI sopraelencate consentono di coprire i sopracitati costi dei servizi indivisibili per un importo stimato in 30.000.000,00=;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
- gli articoli 8, 9 e 14 del d.Lgs.23/11 e l'art.13 del D.L.201/11 e ss.mm.ii., nonché il D.Lgs.504/92 laddove applicabili in materia di TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23/12/2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 28/12/2001 n. 448, il quale prevede che:
"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo

28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30.12.2014) che ha differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di prendere atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, dettagliati nel prospetto allegato (all. A), ammontano a euro 40.978.822,00=;
2. di confermare le aliquote TASI per l'anno 2015 nelle misure stabilite per l'anno 2014 prevedendo in linea di massima un introito di euro 30.000.000,00= che sarà fatto affluire, a cura del settore competente, sul capitolo 44 "TASI (Tributo per servizi indivisibili)" codice risorsa 1010026, del bilancio di previsione anno 2015 in fase di approvazione;
3. di dare atto che il maggior gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione di cui all'art.1, comma 677, Legge di stabilità 2014 è utilizzato interamente per finanziarie le detrazioni dettagliate in premessa;
4. di introdurre nel regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili gli articoli 7 bis "Detrazione per invalidità permanente" il quale disciplina le condizioni per l'applicazione dell'anzidetta agevolazione di euro 50 e 7 ter "Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero" che recepisce la disciplina dettata dall'art. 9 bis del d.l. 47/2014;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentirne la tempestiva applicazione.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- 1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

10/03/2015

Il Capo Settore ad interim
Giampaolo Negrin

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

10/03/2015

Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Giampaolo Negrin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

10/03/2015

Il Segretario Generale
Lorenzo Traina

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 65 del 23 marzo 2015 esprime parere favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità.

23/03/2015

Il Revisore dei Conti
Sandro Secchiero

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la suesposta proposta.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 18

Non votanti n. 8 (Bitonci, Beda, Foresta, Colonnello, Micalizzi, Zampieri, Dalla Barba e Piron)

Il Presidente, proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 26

Voti favorevoli n. 17

Non votanti n. 9 (Bitonci, Beda, Foresta, Colonnello, Micalizzi, Zampieri, Dalla Barba, Betto e Piron)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Roberto Marcato

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 08/04/2015 al 22/04/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Lorenzo Traina

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 18/04/2015.

20/04/2015

IL CAPO SETTORE
SS.II. E AVVOCATURA
Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 08/04/2015 al 22/04/2015. L'addetta Lucia Chiarello